

Obblighi dei titolari degli strumenti (Art. 8 D.M. 21 aprile 2017, n. 93)

I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verifica periodica devono:

- a) comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio la data di messa in servizio di strumenti di nuova installazione e/o quella di fine utilizzo, oltre agli altri elementi previsti dall'Art. 9 comma 2 del D.M. 21 aprile 2017, n. 93. Le informazioni sono raccolte, a cura della Camere di commercio, in un database informatico che costituisce l'Elenco titolari degli strumenti di misura.
- b) mantenere l'integrità del contrassegno verde apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.